

n. 1614-1/2025 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE - CRISI D'IMPRESA**

riunito in Camera di Consiglio in data **18.12.2025** nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.
dott.ssa Vincenza Agnese	Giudice

nel procedimento n. 1614-1/2025 Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

FRANCESCA PACCHIAROTTA (C.F. PCCFNC78P54Z133K) nata a Ginevra (Svizzera) il 14.09.1978, residente in Milano, Via Camillo Hajech n. 32, presentato ex art. 269 CCII per il tramite dell'OCC-Gestore sottoindicato

-ricorrente in proprio-

Gestore della Crisi: **avv. Alessio Fiacchi - OCC Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Rozzano**

OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che

il ricorso è stato depositato in data 10.12.2025;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 3 lett. b CCII, atteso che la parte debitrice, ricorrente in proprio, ha il centro degli interessi principali in Milano, ove risulta risiedere, via Camillo Hajech n. 32, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui agli artt. 39 e 269 CCII;

rilevato in particolare che:



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

- la parte ricorrente svolge attività di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato con retribuzione indicata nel ricorso in circa euro _____ al mese;
non risulta essere titolare di alcuna impresa individuale o essere socio ill. resp. di società di persone e, come evidenziato nel ricorso, i precedenti incarichi di amministratrice/procuratrice relativamente a quattro società indicate nel ricorso _____ sono peraltro cessati e le relative società risultano cancellate dal R.I. (la prima nel 2008, le restanti rispettivamente: dal 2018, 2019 e 2020);
- il nucleo familiare risulta composto dalla sola ricorrente secondo quanto esposto nell'atto introduttivo, riferendo di non convivere con l'attuale compagno; si invita tuttavia, sin d'ora, il Liquidatore anche ai fini della determinazione ex art. 268 CCII e in tema di ricostruzione delle entrate del nucleo di fatto, di verificare tale circostanza, atteso dal contratto di locazione (allegato 7 alla relazione del Gestore) dell'immobile in Milano, Via Camillo Hajech n. 32 (residenza di parte ricorrente) risulterebbe essere conduttore proprio l'attuale compagno;
- il passivo viene indicato nella relazione del Gestore in "euro 1.972.996,73", derivante principalmente da fidejussioni rilasciate nel corso degli anni a garanzia delle società sopra richiamate e da un più recente finanziamento Findomestic;
- l'attivo patrimoniale è costituito solo dall'attività da lavoro dipendente della ricorrente, non risultando titolare di alcun bene immobile, bene mobili registrati e non registrati;

considerato che dall'esame della relazione, sussiste attivo da distribuire ai creditori, rappresentato in particolare dalle entrate mensili a titolo di retribuzione, una volta dedotte le spese di sostentamento e il canone di locazione, per un importo esposto in euro _____ l mese;

l'apporto mensile da destinare ai creditori è stato, quindi, quantificato in euro 825,00 mensili, quale differenza tra le entrate e le uscite mensili, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità (Cfr. pag. 23 della relazione del Gestore);

in ogni caso, si rimette al Liquidatore ogni ulteriore approfondimento in tema di redditi da lavoro, con conseguente deposito di espressa richiesta ex art. 268 co. 4 CCII da parte del Liquidatore designato, con allegate le evidenze documentali di interesse aggiornati e prospetti di calcolo, conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento-Tribunale di Milano del 15.10.2024;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

evidenziato sin d'ora che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

il liquidatore nominato, come da dispositivo, ex art. 270, co. 2 lett. b) CCII dovrà anche ai fini della predisposizione del PdL e per una compiuta ricostruzione dell'attivo e per la esposizione degli atti di cui all'art. 39 co. 2 CCII fornire chiarimenti in ordine alle periodiche uscite mensili, oltre che un versamento di euro _____ nell'anno 2024, in favore del compagno, essendo la relazione, agli atti, totalmente lacunosa in ordine a tali circostanze.





P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO di **FRANCESCA PACCHIAROTTA** (C.F. PCCFNC78P54Z133K), residente in Milano, via Camillo Hajech n. 32

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

nomina **liquidatore** l'OCC-dottori commercialisti presso CCIAA in persona del dott. GIACOMO GRUBE,

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autonoma istanza da sottoporre al Giudice;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

riserva, ut supra, al giudice delegato la determinazione in via definitiva della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore, disponendo medio tempore che venga destinato ai creditori l'importo mensile indicato nella relazione a corredo del ricorso, come in narrativa;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente





sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore-OCC.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile-Sezione del 18.12.2025.

Il giudice rel. ed est.
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile

